

Presidente

Omissis

Fasc. 4314/2023 – (URCP 63/2023)

Oggetto: Quesito riguardante l'indicazione della certificazione di qualità quale requisito di partecipazione nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.

Con riferimento al quesito acquisito al prot. Autorità n. 65703 del 11/8/2023, con cui si chiedevano chiarimenti in merito al permanere, nel nuovo Codice dei contratti, della facoltà della stazione appaltante di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 11 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle seguenti osservazioni.

L'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 detta una disciplina dei requisiti di ordine speciale che, come evidenziato nella Relazione del Consiglio di Stato allo schema definitivo del Codice, presenta forti profili di discontinuità con quella prevista dai precedenti codici dei contratti.

La prima rilevante novità consiste nella previsione di un sistema di qualificazione degli operatori economici tendenzialmente unitario, con l'estensione alle gare per l'affidamento di contratti di servizi e forniture del sistema di qualificazione già in essere per gli appalti di lavori, caratterizzato dall'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica da parte di soggetti privati esercitanti una funzione di carattere pubblicistico (SOA), secondo un sistema predefinito per legge. Ciò dovrebbe condurre al superamento della cosiddetta "qualificazione in gara", propria degli appalti di servizi e forniture, basata su requisiti di partecipazione stabiliti di volta in volta dalla stazione appaltante in relazione allo specifico oggetto del contratto, e di volta in volta verificati dalla singola amministrazione procedente, in favore, anche per questa categoria di appalti, di un sistema di attestazione di requisiti predefiniti, affidato a soggetti terzi, autorizzati all'esercizio dell'attività di qualificazione da Anac.

Nell'attesa che venga adottato il regolamento cui è rimessa, dal comma 10 del medesimo art. 100, la definizione della disciplina di qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture, trova applicazione la disciplina transitoria delineata nel comma 11.

Il comma 11 dell'art. 100 prevede che la stazione appaltante possa richiedere quale requisito di capacità di capacità economica e finanziaria il fatturato globale, non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della gara, e, come requisito capacità tecnica e professionale, l'esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, anche a favore di terzi, nel triennio antecedente alla data di indizione della procedura.

La portata della richiamata disposizione, ovvero se l'elenco dei possibili requisiti possa o meno intendersi meramente esemplificativo, è chiarita dal successivo comma 12, che, con finalità di semplificazione e chiarimento (cfr. Relazione cit.), prevede espressamente che le stazioni appaltanti richiedono **esclusivamente** i requisiti di partecipazione previsti dal medesimo articolo, salvo quanto previsto dal successivo art. 102 (obblighi occupazionali) o da leggi speciali.



La formulazione del comma 12 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100 (fatte salve le eccezioni sopra richiamate).

In un cambio di prospettiva rispetto all'impostazione dei precedenti codici, la disposizione appare quindi finalizzata a limitare la discrezionalità della stazione nella fissazione dei requisiti di partecipazione anche per le gare di servizi e forniture, a favore di un sistema in cui i soli requisiti utilizzabili per selezionare i concorrenti sono quelli stabiliti dal legislatore.

In conformità al nuovo dettato normativo, al punto 6.3, il bando tipo n. 1/2023 prevede che la stazione appaltante possa richiedere quale requisito di capacità tecnica e professionale lo svolgimento, nell'ultimo triennio, di un numero minimo di servizi e forniture analoghe e altri eventuali requisiti previsti da leggi speciali.

Alla luce della vigente normativa, sulla scorta di quanto argomentato, deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente